

## **TI\_GERICHTE 52.2002.366 vom 7. November 2002**

TI Tribunale d'appello, 2002-11-07, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.2002.366](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2002.366)

FR: TI\_GERICHTE 52.2002.366 du 7 novembre 2002

IT: TI\_GERICHTE 52.2002.366 del 7 novembre 2002

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Volltext**

Tessin Tribunale cantonale amministrativo 07.11.2002 52.2002.366 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 07.11.2002 52.2002.366 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 07.11.2002 52.2002.366

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 52.2002.00366 Lugano 7 novembre 2002 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser segretario: Leopoldo Crivelli statuendo sul ricorso 17 settembre 2002 della \_\_\_\_\_ patr. da: avv. \_\_\_\_\_ contro la decisione 26 agosto 2002 dell'Associazione \_\_\_\_\_, che aggiudica alla ditta \_\_\_\_\_ le opere da falegname del ricovero per anziani di \_\_\_\_\_; viste le risposte: - 25 settembre 2002 dell' Associazione \_\_\_\_\_; - 2 ottobre 2002 dell'Ufficio lavori sussidiati ed appalti; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto che il 21 giugno 2002 l'Associazione \_\_\_\_\_ (ACAB) ha indetto un pubblico concorso, retto dalla LCPubb, per l'aggiudicazione delle opere da falegname (armadi a muro e cucina), sussidiate dal Cantone, che occorrono al ricovero di \_\_\_\_\_; che il bando di concorso ed il capitolato d'appalto (pos. 191.100) stabilivano che le opere sarebbero state aggiudicate al miglior offerente, tenuto conto dei seguenti criteri d'aggiudicazione: criterio Valore % prezzo 50 qualità (esperienza specifica) 50 che i concorrenti erano espressamente invitati ad allegare referenze specifiche , pena l'esclusione dalla gara; che alla gara hanno partecipato sette ditte, fra cui la \_\_\_\_\_, con un'offerta di fr. 187'063.00 corredata da 7 referenze, e la \_\_\_\_\_, con un'offerta di fr. 203'498.50, alla quale erano allegate 41 referenze; che le due offerte sono state valutate come segue: rango Ditta prezzo qualità totale 1 \_\_\_\_\_ 50.00 50.00 100.00 2 \_\_\_\_\_ 45.16 50.00 95.16 ... ..... omissis ..... ..... 50.00 ..... che, preso atto della graduatoria allestita dal progettista, il consiglio di amministrazione della \_\_\_\_\_ ha deliberato i lavori alla ditta \_\_\_\_\_; che contro la predetta decisione la \_\_\_\_\_ è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento; che, eccepita la carenza di motivazione del provvedimento censurato, l'insorgente ha contestato la valutazione della qualità operata dal committente, sostenendo di avere maggiore esperienza dell'aggiudicataria; che il consiglio di amministrazione dell'\_\_\_\_\_ ha chiesto il rigetto dell'impugnativa senza formulare particolari osservazioni; che l'ULSA si è rimesso al giudizio del Tribunale cantonale amministrativo; che l'insorgente ha rinunciato ad avvalersi della facoltà di replicare, concessale da questo tribunale; considerato, in diritto che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb; certa è la legittimazione attiva

dell'insorgente, partecipante al concorso; l'impugnativa, tempestiva, è dunque ricevibile in ordine; date le circostanze, può essere decisa sulla base degli atti senza istruttoria (art. 18 PAMM); che, giusta l'art. 33 cpv. 2 LCPubb, la decisione di aggiudicazione "deve indicare succintamente i motivi che hanno condotto all'esclusione di determinati offerenti ed offerte, i criteri di aggiudicazione e i rimedi di diritto" ; (cfr anche art. 45 RLCPubb); che l'autorità decidente può rimediare ad eventuali carenze di motivazione, adducendo o completando in sede di ricorso i motivi che giustificano il provvedimento impugnato; che il difetto è sanato a condizione che l'insorgente possa prendere compiutamente posizione sulla motivazione addotta a posteriori dal committente (Borghi Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 26 PAMM n. 12 lett. c; Rhinow Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung; Erg. Bd., n. 85 B V c; STA 14.12.2001 in re R.I. SA e Ilcc); che, in sede di risposta al ricorso, la \_\_\_\_\_ si è limitata a confermare la valutazione illustrata in narrativa, dalla quale risulta chiaramente ed inequivocabilmente che la committente non ha operato alcuna distinzione tra i concorrenti dal profilo della qualità, aggiudicando le opere unicamente in base al prezzo; che la ricorrente ha rinunciato per atti concludenti a replicare; che il difetto di motivazione lamentato dall'insorgente può comunque considerarsi sanato, poiché è evidente che l'\_\_\_\_\_ ha statuito sulle offerte basandosi esclusivamente sul prezzo ; che nel merito occorre quindi soltanto verificare se la committente, ponendo la ricorrente e l'aggiudicataria sullo stesso piano dal profilo della qualità , sia incorsa in una violazione del diritto; che, nell'evenienza concreta, il bando di concorso ed il capitolato d'appalto indicavano che le offerte sarebbero state valutate anche dal lato qualitativo, in particolare dal profilo dell' esperienza specifica ; che a tal fine, veniva chiesto ai concorrenti di allegare referenze specifiche , pena l'esclusione dell'offerta dall'aggiudicazione; che la ricorrente ha allegato all'offerta un elenco di 41 referenze, 13 delle quali riguardanti l'arredamento di stabilimenti analoghi a quello dell'\_\_\_\_\_ ; che l'offerta della \_\_\_\_\_ era invece corredata da un elenco di 7 referenze, concernenti in massima parte (5/7) la formazione di soffitti ribassati; che, attribuendo lo stesso punteggio (50 punti) a due offerte manifestamente diverse dal profilo delle referenze, senza giustificare questa valutazione, la committente ha chiaramente violato il diritto; che l'\_\_\_\_\_ o non ha esercitato il potere d'apprezzamento che il capitolato le riservava, o l'ha esercitato in modo insostenibile, oltre che immotivato, non potendosi ragionevolmente affermare che due offerte così diverse dal profilo delle referenze possano essere considerate qualitativamente equivalenti; che, stando così le cose, il ricorso va senz'altro accolto, annullando la decisione impugnata e rinviando gli atti alla committente, affinché, valutate le due offerte rimaste in gara dal profilo della qualità sulla base delle referenze, renda una nuova decisione, debitamente motivata; che la tassa di giustizia e le ripetibili sono poste a carico dell'\_\_\_\_\_ secondo soccombenza, ritenuto che la \_\_\_\_\_ non ha resistito all'impugnativa. Per questi motivi, visti gli art. 1, 32, 36 LCPubb; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAMM; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è accolto. §. Di conseguenza: 1.1. la decisione 26 agosto 2002 dell'Associazione \_\_\_\_\_, che aggiudica alla ditta \_\_\_\_\_ le opere da falegnameria del ricovero per anziani di \_\_\_\_\_, è annullata; 1.2. gli atti sono rinviati all'\_\_\_\_\_ per nuova decisione. 2. La tassa di giustizia di fr. 700.- è a carico dell'\_\_\_\_\_, che rifonderà fr. 800.- alla ricorrente a titolo di ripetibili. 3. Intimazione a: \_\_\_\_\_ Per il Tribunale cantonale amministrativo II  
presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.